

# *Città di Follonica*



## *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (D. Lgs. 507/93)*

*Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 18.06.2008*

*Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 02.04.2009*

*Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24.01.2011*

*Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 03.10.2011*

*Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31.08.2012*

## INDICE

<b>Capo Primo</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b>	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Caratteristiche della Tassa</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Presupposto della tassa</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Zone non servite</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Locali e aree tassabili</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Modalità di misurazione dei locali e delle aree</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Gettito e costo del servizio</i>	<i>Pag. 9</i>
<b>Capo Secondo</b>	<b>TARIFFE</b>	
<i>Art. 11</i>	<i>Deliberazione</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Criteri di commisurazione della tassa</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Tariffe per particolari condizioni d'uso</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Agevolazioni ed esenzioni</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Agevolazioni sociali</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Agevolazioni raccolta "porta a porta"</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Cumulo delle riduzioni / agevolazioni</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Tassa giornaliera di smaltimento</i>	<i>Pag. 14</i>
<b>Capo Terzo</b>	<b>GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA</b>	
<i>Art. 19</i>	<i>Denunce</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Cessazione dell'occupazione</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 21(20/bis)</i>	<i>Controlli ed accertamenti</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 22 (20/ter)</i>	<i>Compiti degli Uffici interni</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 18</i>

<i>Art. 24</i>	<i>Rateizzazioni</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Funzionario Responsabile</i>	<i>Pag. 19</i>
<b>Capo Quarto</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	
<i>Art. 26</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 19</i>
<b>Appendice A</b>	<b>CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE Art. 68 D.Lgs. 507/93</b>	<i>Pag. 20</i>

**CAPO I<sup>A</sup>**  
**PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.

**Art. 2**  
**Caratteristiche della tassa**

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

**Art. 3**  
**Presupposto della tassa**

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.

**Art. 4**  
**Zone non servite**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone

servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a trecento metri lineari percorrendo la strada più breve.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tassa da applicare è ridotta ad un terzo.

## **Art. 5** **Soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è possibile intestarla al conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

## **Art. 6** **Locali ed aree tassabili**

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, stenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano non si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.

2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (*mansarde, soffitte, corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni*) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (*cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni*).
3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.
4. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, individuando tali aree in quelle dotate di impianti, attrezzature oppure destinate a parcheggio.

## **Art. 7**

### **Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

#### UTENZE DOMESTICHE:

- Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Legnaie esterne e semichiusure;

- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

#### UTENZE NON DOMESTICHE

- Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
  - Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
  - Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  - Aree verdi costituenti pertinenza dei locali tassati;
  - Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
  - Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

### **Art. 8**

#### **Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani**

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la

determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di seguito indicate:

PROG.	ATTIVITA'	DETASS.
1.	Verniciatura .....	95%
2.	Officine per riparazione autoveicoli e natanti, elettrauto, autocarrozzerie .....	90%
3.	Distributori di carburante .....	90%
4.	Fonderie e lavorazione marmo .....	90%
5.	Officine di carpenteria in metallo.....	90%
6.	Lavanderie .....	90%
7.	Laboratorio impianti elettrici.....	90%
8.	Lavorazione prodotti alimentari (carne, pesce, insaccati).....	90%
9.	Aree scoperte attrezzate .....	90%
10.	Sugherifici.....	80%
11.	Falegnamerie, tipografie, laboratori serigrafici e affini, studi fotografici, rivendita vernici .....	20%
12.	Gommisti, vetriere, .....	80% <sup>1</sup>
13.	Rosticcerie, pasticcerie .....	5%

3. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.

## **Art. 9**

### **Modalità di misurazione dei locali e delle aree**

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.

<sup>1</sup> Percentuale modificata con deliberazione CC n. 4 del 24.01.2011



2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta). I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
  - a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
  - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
  - c. le aree scoperte adibite a verde.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

## **Art. 10**

### **Gettito e costo del servizio**

1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97, come previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 26

## **CAPO II<sup>^</sup> TARIFFE**

### **Art. 11 Deliberazione**

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93.

### **Art. 12 Criteri di commisurazione della tassa**

1. La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. Le tariffe sono differenziate per categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93, così come individuate nell'allegato "A" del presente Regolamento.
3. Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.
4. Nel caso in cui all'interno della stessa struttura sussistano soggetti passivi per singole attività è possibile attribuire la tassa a ciascun di essi applicando la tariffa di riferimento della categoria interessata.
5. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso.

**Art. 13**  
**Tariffe per particolari condizioni d'uso**

1. Per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, la tariffa è ridotta del 30%.
2. La riduzione è applicata in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dall'anno successivo.
3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/93.

**Art. 14**  
**Agevolazioni ed esenzioni**

1. Ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del D.Lgs 507/93 sono concesse le seguenti agevolazioni:
  - a) Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs 152/2006, hanno diritto ad una riduzione della tassa.  
La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della tassa. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal

destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.

Nel calcolo delle quantità di rifiuti totali avviati al recupero non si tiene conto degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio secondari e terziari, nonché dei rifiuti assimilati avviati al recupero mediante conferimento al servizio pubblico. Ai fini del calcolo della quantità totale dei rifiuti prodotti impiegato per la determinazione della percentuale di riduzione della quota variabile, non si tiene conto degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio secondari e terziari, come definiti dalle normative vigenti

Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso d'incapienza.

- b) Alle utenze non domestiche è riservata un'ulteriore riduzione della tariffa, pari al 20%, per l'uso stagionale inferiore a sei mesi l'anno o ad un uso non continuativo ma ricorrente. Tale riduzione è cumulabile e compete alle stesse condizioni stabilite dall'art. 13.

## **Art. 15**

### **Agevolazioni sociali**

1. In considerazione che i nuclei familiari monocomponenti, in particolari situazioni sociali, presentano oggettive minori capacità di conferimento dei rifiuti solidi urbani, è concessa ai medesimi ai sensi dell'art. 66 del Decreto legislativo 507 del 15.11.1993 la riduzione del 30% rispetto alla tariffa prevista per le abitazioni.

La riduzione si computa esclusivamente sulla parte eccedente la superficie minima iscritta a ruolo di mq. 35 (trentacinque), considerata ininfluenza rispetto al reddito dell'occupante e viene riconosciuta a tutti i cittadini che abbiano compiuto i 65 anni di età al 31 dicembre dell'anno precedente e risultino residenti nella popolazione del comune di Follonica quali unici occupanti dell'immobile.

La riduzione viene iscritta direttamente d'ufficio estraendo i dati necessari dagli archivi anagrafici del Comune.

2. Ai sensi dell'art. 67 comma 1 del D. Lgs. 507/1993 ai cittadini iscritti in appositi ruoli di indigenza formati appositamente dal Settore Servizi Sociali del Comune, è riconosciuta la esenzione totale dal tributo considerando che i medesimi sono di norma soggetti a contribuzione pubblica.
3. Ai sensi dell'art. 67 comma 1 del D. Lgs. 507/1993 è riconosciuto, ai cittadini anagraficamente residenti nel Comune, un beneficio economico del 20% da applicare al tributo iscritto a ruolo alle seguenti condizioni:

- a) il beneficio sarà applicato sul totale del ruolo riferito all'unità immobiliare di abitazione e sue eventuali pertinenze;
- b) la residenza anagrafica deve sussistere al 1° gennaio di ogni anno;
- c) il contribuente deve possedere un indicatore della situazione economica (ISEE) riferita all'anno precedente non superiore al trattamento minimo di pensione erogato dall'INPS per il medesimo anno a cui è riferita la certificazione;
- d) quale condizione obbligatoria per ottenere il riconoscimento dei benefici suddetti è la presentazione di idonea domanda presso l'ufficio tributi dell'Ente, entro il 31 ottobre di ogni anno, corredata dalla certificazione ISEE;
- e) il beneficio sarà attuato mediante scarico amministrativo che opererà sull'ultima rata della cartella esattoriale;

4. A fronte delle riduzioni ed esenzioni conseguenti l'applicazione del presente articolo il responsabile del servizio tributi provvederà alla liquidazione delle partite su idoneo capitolo di spesa con appositi atti al momento in cui gli importi saranno determinati

#### **Art. 16 <sup>2</sup>**

#### **Agevolazioni raccolta "porta a porta"**

1. La necessità di raggiungere le percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa regionale ha consigliato al gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, l'organizzazione del sistema di raccolta PORTA A PORTA.

Il servizio viene svolto mediante il posizionamento di piccoli cassonetti all'interno dei cortili e delle pertinenze condominiali - laddove questo è possibile - oppure mediante la consegna di un kit di raccolta e di tutte le informazioni utili ad un corretto svolgimento del servizio.

Nel Comune di Follonica l'iniziativa è partita, in via sperimentale, nella zona 167 OVEST per estendersi, dall'anno 2009, ad ulteriori quartieri della città.

La Giunta Comunale al fine di motivare i singoli utenti a sostenere l'iniziativa dell'Amministrazione, può deliberare, eventuali riduzioni tariffarie alla luce dei risultati raggiunti e delle effettive disponibilità di bilancio.

Le presenti disposizioni troveranno applicazione dal 1 gennaio 2010 salvaguardando per l'anno 2009 i benefici già previsti con la precedente formulazione.

---

<sup>2</sup> Testo modificato con deliberazione CC n. 24 del 02.04.2012

**Art. 17**  
**Cumulo delle riduzioni/agevolazioni**

1. Le riduzioni/agevolazioni di cui ai precedenti artt. 13 e 14 non sono cumulabili con la riduzione spettante a norma dell'art. 4 del presente regolamento.
2. Le predette riduzioni / agevolazioni sono invece tra loro cumulabili, se si verificano tutti i presupposti per la loro concessione. In ogni caso l'ammontare della tassa dovuta non può essere inferiore al 50 %.

**Art. 18**  
**Tassa giornaliera di smaltimento**

1. E' istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.
2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso diviso per giorni 365 ed il quoziente maggiorato del 50% per cento.
3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.

**CAPO III<sup>^</sup>**  
**GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA**

**Art. 19**  
**Denunce**

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.
3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs 507/93.

**Art. 20**  
**Cessazione dell'occupazione**

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

## **Art. 21 <sup>3</sup>**

### **(20/bis)**

#### **Controlli ed accertamenti**

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo sul territorio per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, il Comune si avvale del personale interno allo scopo destinato. Tale personale può essere coadiuvato dal Comando Polizia Municipale, tramite i propri vigili di quartiere, oppure da altri dipendenti dell'Ente temporaneamente incaricati.
2. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.

## **Art. 22 <sup>4</sup>**

### **(20/ter)**

#### **Compiti degli uffici interni**

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 19 del presente regolamento.

## **ART. 21 <sup>5</sup>**

### **RISCOSSIONE**

1. A norma dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art. 53 della Legge 388/2000 la riscossione spontanea della tassa avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Follonica da gestire attraverso il Servizio di Tesoreria dell'Ente;

---

<sup>3</sup> Numerazione duplicata: intendesi art. 20/bis

<sup>4</sup> Numerazione duplicata: intendesi art. 20/ter

<sup>5</sup> Articolo sostituito con deliberazione CC. N. 26 del 31.08.2012 -



2. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 4 rate, con cadenza bimestrale, alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento. ♦
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
4. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.
5. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai comma 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi previsti dal successivo art. 23 e irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo.
6. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639, , nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in quanto applicabile, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge.

## **Art. 22**

### **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio

---

♦ Comma già sostituito da deliberazione CC n. 48 del 03.10.2011.

dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

### **Art. 23** **Sanzioni ed interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% della maggiore imposta dovuta.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.
5. In caso di mancato adempimento nel termine indicato della richiesta di pagamento di cui al comma 4 del precedente art. 21 è applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/97.<sup>6</sup>
6. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati a decorrere dalla data di scadenza della richiesta di pagamento di cui al comma 4 dell'art. 21.<sup>7</sup>

### **Art. 24** **Rateizzazioni**

1. Le ulteriori rateizzazioni di pagamento delle cartelle esattoriali, iscritte a ruolo ex D.P.R. 602/1973 come modificato dal Decreto Legislativo 26/2/1999 n. 46, rientrano nelle competenze esclusive dell'Agente per la Riscossione a norma dell'art. 36 comma 2/ter del D.L. 31.12.2007 n. 248 convertito in L. 28.02.2008 n. 31.

---

<sup>6</sup> Comma aggiunto con deliberazione CC n. 26 del 31.08.2012

<sup>7</sup> Comma aggiunto con deliberazione CC n. 26 del 31.08.2012

2. Le ulteriori rateizzazioni di partite iscritte in riscossione dopo il 1 gennaio 2012 potranno essere richieste solo dopo la notifica dell'avviso di accertamento previsto dal comma 5 dell'art. 21. Per la determinazione delle modalità di rateizzazione si farà riferimento all'art. 25 del vigente regolamento delle entrate.<sup>8</sup>

### **Art. 25**

#### **Funzionario responsabile**

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.

### **CAPO IV<sup>^</sup>**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 26**

#### **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2009.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 03.03.1995 e s.m.i.

---

<sup>8</sup> Comma aggiunto con deliberazione CC n. 26 del 31.08.2012

## APPENDICE "A"

### CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE

Art. 68 D.Lgs. 507/93

1.	Abitazioni private e pertinenze
2.	Alberghi, campeggi, pensioni, caserme
3.	Negozi alimentari tab. I-II-IV-VI-VII-VIII
4.	Teatri, cinematografi, sale da ballo
5.	Bar, pizzeria, sale da gioco, ristoranti
6.	Studi professionali
7.	Negozi extra-alimentari, locali di vendita all'ingrosso, esposizione mobili ed elettrodomestici, locali di vendita fiori e piante.
8.	Autorimesse, parcheggi, lavaggi, rimessaggi
9.	Stabilimenti, opifici, officine
10.	Scuole
11.	Enti pubblici, colonie, associazioni sportive
12.	Banche, assicurazioni, agenzie
13.	Distributori carburanti
14.	Impianti sportivi con accessori
15.	Stabilimenti e cabine balneari
16.	Cabine telefoniche
17.	Negozi extra-alimentari, locali di vendita all'ingrosso, esposizione mobili ed elettrodomestici per la sup. eccedente mq. 500
18.	Depositi ingrosso, stoccaggio merci
19.	Parcheggi scoperti, piazzali scoperti
20.	Supermercati di medie e grosse dimensioni (> mq. 250)
21.	Aree attrezzate scoperte
22.	Saloni esposizione auto
29.	Categoria III stagionale
30.	Categoria II stagionale
31.	Categoria IV stagionale
32.	Categoria V stagionale
33.	Categoria VII stagionale
34.	Categoria VIII stagionale
35.	Categoria XI stagionale
36.	Categoria XIV stagionale
37.	Categoria XV stagionale
38.	Abitazioni fuori servizio NN.UU.
39.	Categoria XXI stagionale